

Regolamento di liquidazione parziale

Decisione del 5 maggio 2020

Il presente regolamento di liquidazione parziale si basa sugli art. 53b e 53d LPP e sugli art. 27g e 27h OPP2. Esso disciplina le condizioni e la procedura in caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza o della Fondazione. Inoltre, si applica alla liquidazione totale di una cassa di previdenza. In questo caso la procedura è la medesima della liquidazione parziale. Tuttavia, il regolamento non vale per la liquidazione totale della Fondazione.

I. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

Art. 1 Condizioni

¹ Le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte se

- a) si verifica una riduzione considerevole del personale e, di conseguenza, almeno il 10% di tutti gli assicurati attivi della cassa di previdenza lascia involontariamente la Fondazione e il capitale di previdenza degli assicurati attivi viene ridotto di almeno il 10%;
- b) ha luogo una ristrutturazione (fusione, cessazione, vendita, scorporo o altre modifiche agli ambiti di attività in essere) di un datore di lavoro e, di conseguenza, almeno il 5% di tutti gli assicurati attivi della cassa di previdenza lascia involontariamente la Fondazione e il capitale di previdenza degli assicurati attivi viene ridotto di almeno il 5%; oppure
- c) viene disdetta una convenzione di affiliazione e, di conseguenza, almeno l'1% di tutti gli assicurati attivi della cassa di previdenza lascia involontariamente la Fondazione e il capitale di previdenza degli assicurati attivi viene ridotto di almeno l'1%.

² I datori di lavoro affiliati hanno l'obbligo di informare immediatamente la Fondazione di qualsiasi circostanza che potrebbe portare a una liquidazione parziale e di fornirle tutte le indicazioni necessarie per la relativa esecuzione.

Art. 2 Data di riferimento

¹ La data di riferimento della liquidazione parziale corrisponde alla fine della riduzione del personale o al termine del contratto di affiliazione. La Fondazione stabilisce la data o il periodo rilevante per la determinazione della cerchia di persone interessate a seconda dell'evento e delle uscite degli assicurati.

² L'inizio della riduzione considerevole del personale o della ristrutturazione deve essere determinato in base al piano di riduzione del datore di lavoro. In mancanza del piano di riduzione, è decisivo il momento in cui il datore di lavoro informa i dipendenti di tale operazione.

³ La data di riferimento del bilancio di liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'anno più vicino o coincidente con la data o l'inizio del periodo in oggetto.

Art. 3 Bilancio di liquidazione parziale

¹ La liquidazione parziale si basa sul bilancio di liquidazione parziale da redigere secondo l'art. 47 cpv. 2 OPP 2 (bilancio commerciale secondo Swiss GAAP FER 26 e bilancio attuariale della cassa di previdenza). Nella stesura del bilancio di liquidazione parziale si deve tenere conto degli interessi del personale.

² Il capitale di previdenza necessario a livello attuariale viene determinato secondo le disposizioni dell'attuale regolamento sugli accantonamenti. In casi giustificati (es. struttura di rischio peggiorata) e su raccomandazione dell'esperto per la previdenza professionale, la Fondazione è autorizzata a costituire nuovi accantonamenti e/o ad aumentare quelli esistenti per il saldo residuo nel bilancio di liquidazione parziale. Analogamente, su raccomandazione dell'esperto per la previdenza professionale, la Fondazione ha il diritto di adeguare le basi attuariali (in particolare il tasso d'interesse tecnico) qualora ciò sia indicato, ad esempio in seguito a cambiamenti relativi agli assicurati.

³ Per gli accantonamenti nuovamente costituiti nell'ambito di una liquidazione parziale e non previsti dal regolamento, le necessarie basi normative devono essere create entro un periodo di tempo ragionevole.

Art. 4 Uscita collettiva

Un'uscita collettiva si verifica quando, in seguito a una ristrutturazione o alla risoluzione di un contratto di affiliazione, più assicurati e/o beneficiari di rendite passano in gruppo a un nuovo istituto di previdenza. In tutti gli altri casi si tratta di un'uscita individuale.

Art. 5 Fondi liberi

¹ I fondi liberi possono essere iscritti nel bilancio di liquidazione parziale soltanto se, oltre agli accantonamenti tecnici, anche le riserve per fluttuazione di valore hanno raggiunto i valori obiettivo conformemente al regolamento sugli accantonamenti e per gli investimenti.

² I fondi liberi vengono determinati in percentuale rispetto alle prestazioni d'uscita degli assicurati attivi e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendite detenuti presso la cassa di previdenza interessata e vengono ripartiti in base a questi capitali tra il personale restante e quello uscente. In questo contesto, si tiene adeguatamente conto del contributo prestato dal personale uscente a favore della costituzione di fondi liberi. Per quanto riguarda il personale uscente, i fondi liberi vengono ripartiti in base alle prestazioni d'uscita e ai capitali di copertura pensionistica. Essi vengono calcolati alla data di riferimento della liquidazione parziale o alla data di uscita se questa precede la data di riferimento.

³ Il diritto ai fondi liberi viene fundamentalmente riconosciuto a titolo individuale. In caso di trasferimento collettivo, la Fondazione può decidere che la totalità o una parte dei fondi liberi venga trasferita collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

⁴ Qualora la Fondazione debba erogare prestazioni previdenziali a un beneficiario dopo il trasferimento di fondi liberi, l'assicurato deve rimborsare sia la sua prestazione d'uscita sia i fondi liberi trasferiti a suo favore.

Art. 6 Accantonamenti e riserve per fluttuazione di valore

¹ In caso di uscita collettiva, oltre al diritto ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici e alle riserve per fluttuazione di valore. Nella valutazione di tale diritto si deve tenere adeguatamente conto del contributo prestato dal personale uscente a favore della costituzione di accantonamenti tecnici, riserve per fluttuazione e fondi liberi.

² Tuttavia, il diritto agli accantonamenti sussiste soltanto se i rischi attuariali vengono trasferiti.

³ In linea di massima, gli accantonamenti tecnici vengono ripartiti proporzionalmente ai corrispondenti capitali di previdenza (prestazioni d'uscita e/o capitali di copertura). Se un accantonamento tecnico può essere attribuito individualmente in base al calcolo definito nel regolamento sugli accantonamenti, questa chiave è determinante per il calcolo del diritto collettivo.

⁴ Il diritto alle riserve per fluttuazione di valore corrisponde proporzionalmente al diritto al capitale di previdenza (prestazione d'uscita e/o capitale di copertura). In questo contesto, si tiene adeguatamente conto del contributo prestato dal personale uscente a favore della costituzione della riserva per fluttuazione di valore.

Art. 7 Computo del disavanzo

¹ Se, alla data di riferimento del bilancio, è presente una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2, le prestazioni d'uscita e i capitali di copertura pensionistica degli assicurati uscenti vengono ridotti di una percentuale corrispondente alla lacuna attuariale. La base di calcolo è costituita dalle prestazioni d'uscita o dal capitale di copertura delle rendite.

² Tuttavia, conformemente all'art. 15 LPP, l'aver di vecchiaia non può essere ridotto. Se in seguito a questa limitazione permane un residuo del disavanzo da ripartire, questo viene suddiviso tra gli assicurati uscenti (o usciti) proporzionalmente alle restanti parti sovraobbligatorie delle prestazioni d'uscita e viene anch'esso detratto dalla prestazione d'uscita, sebbene anche in questo caso l'aver di vecchiaia non possa essere ridotto ai sensi dell'art. 15 LPP.

³ Se la prestazione d'uscita non ridotta e/o il capitale di copertura non ridotto sono già stati trasferiti, l'importo in eccesso trasferito deve essere rimborsato.

⁴ La Fondazione può ridurre provvisoriamente le prestazioni d'uscita individuali se è imminente una liquidazione parziale e se la cassa pensioni si trova presumibilmente in una situazione di copertura insufficiente. La riduzione provvisoria si applica solo agli assicurati che potrebbero essere interessati dalla liquidazione parziale. Questa deve essere espressamente designata come tale. Al termine della procedura di liquidazione parziale, la Fondazione redige un conteggio definitivo e corrisponde l'eventuale differenza più gli interessi. La persona assicurata è tenuta a rimborsare le prestazioni d'uscita versate in eccesso, compresi gli interessi concessi.

Art. 8 Variazione considerevole di attivi o passivi

Se tra gli attivi o i passivi è presente una variazione di oltre il 5% tra il momento della redazione del bilancio di liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi da assegnare (come da conto annuale verificato dall'ufficio di revisione; nel corso dell'anno secondo la stima mensile del grado di copertura in base alle indicazioni dell'esperto per la previdenza professionale), i fondi liberi da assegnare, gli accantonamenti tecnici e/o le riserve per fluttuazione di valore vengono adeguati di conseguenza.

II. LIQUIDAZIONE TOTALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

Art. 9 Condizioni

La risoluzione della convenzione di affiliazione da parte di un datore di lavoro per cui la Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata comporta la liquidazione totale di tale cassa. In questo caso la liquidazione parziale della Fondazione ha luogo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 10 lett. c e a livello di Fondazione vengono gestiti fondi comuni.

III. LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE

Art. 10 Condizioni

Le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione sono soddisfatte se

- a) si verifica una riduzione considerevole del personale presso uno o più datori di lavoro affiliati e, di conseguenza, almeno il 10% di tutti gli assicurati attivi lascia involontariamente la Fondazione e il capitale di previdenza degli assicurati attivi viene ridotto di almeno il 10%;
- b) si verifica una ristrutturazione presso un datore di lavoro e, di conseguenza, almeno il 5% di tutti gli assicurati attivi lascia involontariamente la Fondazione e il capitale di previdenza degli assicurati attivi viene ridotto di almeno il 5%; oppure

- c) una o più convenzioni di affiliazione vengono disdette e, di conseguenza, almeno l'1% di tutti gli assicurati attivi lascia la Fondazione e il capitale di previdenza degli assicurati attivi viene ridotto di almeno l'1%.

Art. 11 Fondi da assegnare

¹ La liquidazione parziale della Fondazione ha luogo soltanto se a livello di Fondazione vengono gestiti fondi comuni.

² In caso di risoluzione di un contratto di affiliazione, il diritto proporzionale ai fondi liberi, agli accantonamenti tecnici e alle riserve per fluttuazione di valore sussiste soltanto nella misura in cui è avvenuto un riscatto in queste posizioni alla conclusione del contratto di affiliazione e sono stati effettuati ulteriori accumuli nel corso del contratto di affiliazione.

IV. PROCEDURA

Art. 12 Esecuzione

L'esecuzione della liquidazione parziale di una cassa di previdenza e della liquidazione parziale della Fondazione è di competenza del Consiglio di fondazione.

Art. 13 Personale uscente

¹ Per verificare la sussistenza delle condizioni ai fini di una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a – c e dell'art. 10 lett. a e b, vengono prese in considerazione soltanto le uscite involontarie.

² Secondo la presente disposizione, un'uscita è involontaria quando il rapporto di lavoro dell'assicurato attivo viene risolto dal datore di lavoro e all'assicurato attivo non viene offerto un posto ragionevole oppure quando l'assicurato attivo disdice lui stesso il suo rapporto di lavoro per anticipare la disdetta da parte del datore di lavoro. Dal punto di vista del contenuto, l'uscita involontaria deve essere riconducibile a una riduzione considerevole del personale o a una ristrutturazione.

³ Le uscite involontarie per altri motivi (scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, licenziamento per motivi disciplinari o per mancate prestazioni) e i trasferimenti all'effettivo dei beneficiari di rendite in seguito a pensionamento anticipato oppure ordinario, morte o invalidità non vanno tenuti in considerazione per la determinazione del personale uscente.

Art. 14 Verifica e decisione

¹ Se vi sono indizi di tali eventi o in caso di comunicazione da parte di un datore di lavoro affiliato, la Fondazione verifica la sussistenza delle condizioni ai fini di una liquidazione parziale nonché il periodo e la data di riferimento da tenere in considerazione. Sulla base dei principi normativi, essa decide in merito ai fondi liberi, alla percentuale da distribuire, al piano di ripartizione, al disavanzo attuariale e alla relativa attribuzione.

² La liquidazione parziale si fonda sul bilancio di liquidazione parziale, in base al quale vengono determinati i fondi liberi da distribuire individualmente o collettivamente, gli accantonamenti tecnici e le riserve per fluttuazione di valore.

³ In caso di copertura insufficiente, la Fondazione rinuncia all'esecuzione di una liquidazione parziale se il disavanzo attuariale alla data di riferimento della liquidazione parziale viene interamente assunto dal datore di lavoro affiliato e trasferito alla Fondazione. In questo caso, le prestazioni d'uscita vengono versate per intero.

Art. 15 Informazioni

¹ Gli assicurati interessati vengono informati per tempo della liquidazione parziale. Le informazioni riguardano i seguenti aspetti: presenza di una liquidazione parziale e relativi motivi, data (data di riferimento) della liquidazione parziale, totale dei fondi liberi e del disavanzo, personale uscente e chiave di ripartizione, eventualmente importo in franchi svizzeri attribuito o dedotto alla/dalla persona interessata, importo e composizione degli accantonamenti tecnici e delle riserve per fluttuazione di valore trasferiti collettivamente, forma dei trasferimenti (individuali o collettivi) e protezione giuridica.

² Se le informazioni vengono fornite tramite il datore di lavoro affiliato, questo è tenuto a trasmetterle a tutti i suoi assicurati e beneficiari di rendite entro tre giorni lavorativi.

³ Gli assicurati hanno la possibilità di consultare il bilancio sia commerciale che attuariale, oltre al piano di ripartizione.

Art. 16 Protezione giuridica

¹ Entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni, gli assicurati interessati possono presentare un'opposizione motivata scritta alla Fondazione. L'opposizione deve contenere una breve descrizione della fattispecie, una chiara conclusione con relative motivazioni oltre all'indicazione delle prove, che, se possibile, devono essere presentate. Se la richiesta non soddisfa i requisiti sarà concesso un periodo di tempo ragionevole per la sua correzione, senza la quale l'opposizione non avrà seguito. La Fondazione emanerà una decisione su opposizione entro un termine ragionevole.

² Entro 30 giorni dal ricevimento della decisione su opposizione, gli assicurati interessati hanno il diritto di chiedere all'autorità di vigilanza cantonale di esaminare e decidere in merito alle condizioni, alla procedura e al piano di ripartizione (art. 53d cpv. 6 LPP).

³ La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 74 LPP). Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto previa disposizione del tribunale.

Art. 17 Esecuzione

¹ La liquidazione parziale può essere eseguita se, entro il termine di 30 giorni, non è stata presentata alcuna opposizione; se l'autorità di vigilanza ha confermato per iscritto che non è pervenuta alcuna richiesta di riesame entro 30 giorni dall'emanazione di una decisione su opposizione; se è presente una decisione passata in giudicato emanata dall'autorità di vigilanza competente o se un ricorso presentato presso il Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'autorità di vigilanza non ha ottenuto alcun effetto sospensivo.

² La liquidazione parziale sarà presentata nel conto annuale successivo alla sua esecuzione e spiegata nel relativo allegato. L'ufficio di revisione esaminerà e confermerà l'esecuzione della liquidazione parziale nel rapporto di revisione ordinario.

Art. 18 Trattamento degli aventi diritto alle rendite in caso di uscita collettiva

¹ In caso di risoluzione di un contratto di affiliazione o di ristrutturazione in seguito all'esternalizzazione di un ambito di attività, gli aventi diritto alle rendite affiliati alla cassa di previdenza o associati al datore di lavoro lasciano la Fondazione insieme all'assicurato attivo. Prima dell'esecuzione della liquidazione parziale e dell'uscita del personale dalla Fondazione, il nuovo istituto di previdenza deve confermare che assumerà i beneficiari di rendite alle medesime condizioni.

² In caso di trasferimento degli aventi diritto alle rendite a un nuovo istituto di previdenza, il diritto agli accantonamenti tecnici, alle riserve per fluttuazione di valore e ai fondi liberi si applica per analogia anche agli aventi diritto alle rendite trasferiti. Tuttavia, il diritto agli accantonamenti sussiste soltanto nella misura in cui tali accantonamenti sono stati calcolati anche sul capitale di copertura delle rendite e i rischi attuariali sono stati trasferiti. Il diritto proporzionale viene calcolato in base al capitale di previdenza degli aventi diritto alle rendite trasferiti.

³ In caso di copertura insufficiente, la Fondazione può redigere un regolamento per il computo del disavanzo in deroga all'art. 7 nel contratto di trasferimento relativo al trasferimento dei capitali di copertura delle rendite.

Art. 19 Forma di trasferimento

¹ Generalmente il trasferimento dei fondi avviene sotto forma di prestazione in contanti.

² In caso di trasferimento di fondi collettivi, la Fondazione può adempiere ai propri obblighi anche mediante il trasferimento di titoli e/o proprietà immobiliari, previo accordo con l'istituto di previdenza di destinazione.

³ In caso di liquidazione totale di una cassa di previdenza, la cassa uscente può decidere se gli investimenti esistenti debbano essere trasferiti fisicamente o se il relativo valore di liquidazione debba essere trasferito in contanti.

Art. 20 Retribuzione degli interessi

¹ Durante la procedura di liquidazione parziale (incl. eventuali procedure di riesame e ricorso fino al momento in cui la decisione passa in giudicato) non vengono corrisposti interessi sui diritti relativi a fondi liberi, accantonamenti tecnici e riserve per fluttuazione di valore. Trenta giorni dopo il termine della procedura di liquidazione parziale (o l'entrata in vigore di una decisione dell'autorità di vigilanza), sussiste l'obbligo di pagare gli interessi di mora. L'interesse di mora è pari all'1%.

² Le prestazioni d'uscita e i capitali di copertura degli assicurati uscenti vengono retribuiti, a partire dalla data di scadenza, a un tasso dell'1%.

Art. 21 Costi

La Fondazione addebita i costi per l'esecuzione della liquidazione parziale (incl. spese straordinarie per la redazione di opposizioni, ricorsi ecc.) al datore di lavoro affiliato che l'ha avviata.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento di liquidazione parziale è stato approvato durante la seduta del Consiglio di fondazione del 5 maggio 2020. Esso sostituisce il regolamento di liquidazione parziale del 4 aprile 2011, entrato in vigore su disposizione dell'autorità di vigilanza (ASVS, ora BBSA) il 29 luglio 2011. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza su decisione del Consiglio di fondazione.

² Il regolamento di liquidazione parziale del 2011 continuerà ad applicarsi alle fattispecie recanti una data di riferimento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

³ Su richiesta, il regolamento di liquidazione parziale viene consegnato agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite.

Art. 23 Modifiche

Il regolamento di liquidazione parziale può essere modificato in qualsiasi momento dalla Fondazione previa approvazione dell'autorità di vigilanza, conformemente alle prescrizioni legali e agli scopi della Fondazione.

Art. 24 Lacune

Qualora il presente regolamento di liquidazione parziale contenga disposizioni incomplete o non le contenga affatto, il Consiglio di fondazione adotterà una regolamentazione conforme sia alla legge che all'atto di fondazione.

Berna, 5 maggio 2020

Per il Consiglio di fondazione:

Urs Kiener
Presidente

Eric Wiesmann
Vicepresidente

Il presente regolamento di liquidazione parziale è disponibile in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. In caso di questioni sull'interpretazione, fa fede il testo tedesco del Regolamento di liquidazione parziale.